

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 novembre 2023, n. 417
VAS-2035- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente di Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, relativa al progetto definitivo "Variante ai sensi dell'art.16 della L.R.n.56/80 alle NTA del PRG. Deliberazione del Commissario ad Acta n. 44/2018 e n. 65/2018. Sentenza n. 814/2021 il TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima. Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96.1 lett. c) delle N.T.A. del P.P.T.R. Approvazione con prescrizioni. Adeguamento alle prescrizioni della Deliberazione di Giunta Regionale n. 68 del 06.02.2023." Autorità procedente: Comune di Fasano (BR).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "*Agenda di Genere*";

Vista la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.190 del 30.5.2022, con cui è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" conferito alla dott.ssa Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 220/2022 di decorrenza dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" conferito alla dott.ssa Rosa Marrone;

Vista la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria D con qualifica di Specialista tecnico di policy tra la Regione Puglia e l'ing. Daniela Frisullo, assegnata al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e con presa in servizio presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali, giusta nota prot. n. 7655 del 11/05/2023 con decorrenza dalla data del 01/04/2023;

Vista l'assegnazione del presente procedimento al Responsabile di Procedimento PO Coordinamento VAS avv. Rosa Marrone che a sua volta ha assegnato l'attività istruttoria alla funzionaria ing. Daniela Frisullo;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

PREMESSO CHE:

- in data 08/08/2023 il Comune di Fasano – Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale Regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS – Relazione Esclusione VAS prot. 0047574-08/08/2023-c_d508-PG-0151-0006-P;
 - Copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27/07/2023;
 - Elaborati del Piano Urbanistico Comunale - Tav 3a_inquadramento generale (Zonizzazione Generale della Variante Generale del PRG)
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Fasano – Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio inquadra la Variante ai sensi dell'art.16 della L.R.n.56/80 alle NTA del PRG nella fattispecie di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale n.18/2013**, attestando assolti gli adempimenti in materia di VAS;
- a valle di tale adempimento procedurale, nell'ambito della piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/34df2737-71a1-430b-94b1-92fddf7ecd6/0), nella medesima data del 08/08/2023, in ottemperanza all'art. 7.4 del R.R. 18/2013, si dava seguito alla pubblicazione della suddetta documentazione;
- con nota prot. AOO_089/0012922 del 19/08/2023 avente ad oggetto "*Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 3 - definizione del campione di piani urbanistici comunali, registrati secondo le modalità previste al comma 4, art. 7 del R.R. 18/2013 nel periodo 22/07/2023 - 18/08/2023 che devono essere sottoposti alle verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS*" la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il campione selezionato di piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, dando l'avvio dei procedimenti di verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pertinenti disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, relativi ad ognuno dei piani urbanistici comunali elencati nella tabella 2, da concludersi con provvedimenti espressi entro trenta giorni a decorrere dal 19/08/2023.

Tutto quanto sopra premesso,

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/07/2023 di recepimento integrale delle prescrizioni nei termini di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.68 del 06/02/2023, nonché delle indicazioni

raccomandate nel tavolo tecnico del 03/04/2023 presso gli uffici regionali e delle risultanze della relazione di adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. sopracitata redatta dal Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio.

RILEVATO, dall'esame della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che la Variante al vigente Piano Regolatore Generale per la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione relative alle zone di tipo "A", "B" ed "E", agli "edifici esistenti" e ai "territori costieri", consiste nella modifica (in grassetto) degli articoli di seguito specificati:

Art. 45 - DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE "A" E "A1"

Nelle zone "A" e "A1" sono vietate le seguenti destinazioni:

- attrezzature commerciali tipo grandi magazzini e supermarket;
- depositi e magazzini di merce all'ingrosso;
- stazioni di rifornimento carburante;
- strutture direzionali del settore finanziario (istituti di credito e amministrativi, a eccezione di quelle esistenti alla data di adozione del P.R.G.).

In particolare negli edifici destinati alla residenza e in quelle a destinazione residenziale miste sono consentiti anche:

- gli studi professionali;
- servizi e associazioni sociali, culturali, religiose e politiche;
- esercizi di commercio al dettaglio e piccole botteghe artigiane, purché tali funzioni siano compatibili con le tipologie degli edifici; tali destinazioni potranno essere consentite anche ai piani superiori degli edifici purché dotati di accesso indipendente e nel rispetto della L. 13/89 e s.m.i..

Nel caso di cambio di destinazione d'uso e necessario il reperimento di aree a standard ai sensi del DM 1444/ 68.

In caso di impossibilità di reperimento delle suddette aree nelle immediate vicinanze risulta possibile la monetizzazione con vincolo di utilizzo per il reperimento e/o l'attrezzamento di aree per standard.

Resta ferma l'acquisizione per le suddette destinazioni non residenziali delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, ove necessari, nonché la verifica delle disposizioni del d.p.c.m. del 01/03/91 (zonizzazione acustica) e della pianificazione comunale in materia di mobilità sostenibile ove presente.

[..]

Art. 46 - TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI NELLE ZONE "A" E "A1"

Nella zona A di Fasano e nelle zone A1 di Savellettri, Torre Canne e Forcatella, i P.P. preciseranno i tipi di interventi consentiti per ogni edificio o unità immobiliare tra i seguenti tipi di interventi così come definiti all'art. 2 del R.E.:

- intervento di manutenzione ordinaria;
- intervento di manutenzione straordinaria;
- intervento di restauro e risanamento conservativo;
- intervento di risanamento igienico-edilizio;
- intervento di ristrutturazione edilizia;
- intervento di ricostruzione.

Nella zona sottoposta a vincoli speciali nel centro storico di Fasano, individuata con apposito simbolo grafico nella tavola di P.R.G., sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, **di ristrutturazione edilizia limitatamente al cambio di destinazione d'uso, definiti secondo l'art. 3 comma 1 lettera a), b), c) e d) del D.P.R. 380/01 e s.m.i..**

[...]

Art. 54 - NORME PARTICOLARI PER LE ZONE B1, B2, B3, B4 e B5 – SOPRAELEVAZIONI E DISTACCHI

Nelle zone classificate nelle tavole di P.R.G. come B1, B2, B3, B4 sono ammesse le sopraelevazioni di Piano terreno con realizzazione del solo primo piano. Il volume preesistente al piano terreno viene conteggiato convenzionalmente con altezza virtuale di mt 3,20; in ogni caso l'indice di fabbricabilità fondiaria riferito al totale non deve essere superiore a 6 mc/mq.

La superficie lorda della sopraelevazione deve essere contenuta entro il perimetro della superficie coperta del piano terreno.

Tutte le destinazioni delle sopraelevazioni devono essere esclusivamente residenziali. L'altezza massima consentita e quella riportata negli articoli precedenti e dovrà comunque rispettare il profilo medio dei fabbricati esistenti. Qualora l'altezza del piano terreno sia tale da non consentire la sopraelevazione nel rispetto dell'altezza max prevista per ciascuna zona omogenea, è consentito derogare a tale limitazione nella misura strettamente necessaria alla realizzazione del primo piano con la minima altezza utile abitabile e a **condizione che l'altezza massima dell'edificio oggetto di sopraelevazione non superi l'altezza dell'edificio contermina.**

Art. 67 - ZONE AGRICOLE - PRESCRIZIONI GENERALI

Le zone agricole sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della attività e produzione agricola.

Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico.

Gli interventi in tali zone devono essere coordinati in piani di sviluppo o di ristrutturazione agricola e le relative concessioni o autorizzazioni possono essere rilasciate quanto gli interventi risultino conformi alle previsioni di piani zonali o, in loro assenza, abbiano conseguito certificazione di idoneità tecnica produttiva dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, in analogia a quanto prescritto dall'art. 9 della L.R. 6/79 e successive modificazioni. Il rilascio di concessione nelle zone agricole e inoltre subordinata alla trascrizione, a spese degli interessati, nei registri delle proprietà immobiliari, del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti, computati ai fini dell'applicazione degli indici, e dell'impegno di rispettare la destinazione d'uso stabilita nella concessione, così come specificato al successivo articolo 70.

La concessione è altresì subordinata all'obbligo di eseguire le opere per il trattamento e smaltimento dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti.

Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi nelle zone agricole, di cui ai successivi articoli, devono essere computati i volumi dei fabbricati esistenti.

Nel frazionamento anche funzionale del terreno agricolo non sono consentite delimitazioni con strutture murarie o stabili, ad eccezione dei muretti a secco quando richiesti per comprovate e giustificate necessità di conduzione.

Qualsiasi intervento di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovrà prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo.

In rapporto ai caratteri della morfologia e dell'ambiente naturale gli interventi nelle zone agricole sono disciplinati secondo le classificazioni riportate nei successivi articoli.

Le altre destinazioni d'uso insediate alla data di adozione sono confermate limitatamente alla superficie utile impegnata a tale data. Per tali immobili sono vietati interventi di ampliamento anche se compatibili con gli indici di utilizzazione per le aree di pertinenza; sono ammessi, salvo diversa prescrizione dei successivi articoli. In queste zone il P.R.G. si attua mediante intervento diretto. Le concessioni possono essere ottenute, in base alle prescrizioni delle presenti norme, unicamente dai proprietari coltivatori diretti, concedenti o conduttori di licenza, nonché dagli affittuari o mezzadri che, ai sensi delle vigenti leggi, hanno acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere oggetto della concessione.

Sono consentiti gli interventi di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione con l'aumento di un tantum del 10% della superficie utile (Su) esclusivamente per l'installazione di servizi igienici e tecnologici.

FERMO RESTANDO LA ZONIZZAZIONE URBANISTICA DELLE AREE IMPOSTA DAL PRG VIGENTE È CONSENTITO:

- il cambio di destinazione d'uso residenziale, limitatamente ad immobili legittimamente realizzati con destinazione non residenziale accessoria e pertinenziale delle residenze esistenti, dunque rientranti nella stessa categoria funzionale "residenziale" come definita all'art. 23-ter del DPR 380/2001 e s.m.i. e all'art. 4 della LR 48/2017;
- il cambio di destinazione d'uso dalla categoria funzionale "rurale" alla categoria funzionale "residenziale", come definite all'art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e all'art. 4 della LR48/2017, a titolo gratuito e a titolo oneroso secondo la normativa regionale e nazionale di riferimento e comunque sempre in funzione della conduzione dell'attività agricola, da accertare sulla scorta della documentazione prescritta nel presente articolo.

In entrambi i casi il cambio di destinazione può essere applicato a quei manufatti legittimamente realizzati alla data del 25/05/2018, data di adozione della variante alle NTA del PRG da parte del commissario ad acta, a condizione che a detti edifici venga asservita una superficie fondiaria tale da esprimere, applicando l'indice fondiario di 0,03 mc/mq, la volumetria da sottoporre a cambio di destinazione d'uso residenziale, sempreché detta superficie fondiaria non sia stata già asservita a tale scopo e l'area di pertinenza dei manufatti rurali di cui sopra non abbia già espresso detta volumetria residenziale.

Nel caso in cui all'interno del lotto di pertinenza dell'edificio rurale sia già presente un edificio residenziale, il cambio di destinazione d'uso alla categoria funzionale "residenziale" è consentito esclusivamente e sempre nel rispetto dell'iff di 0,03 mc/mq e a condizione che non venga aumentata la dimensione della superficie impermeabilizzata esistente.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 ss.mm.ii., non è consentito il frazionamento degli immobili che abbiano subito il cambio di destinazione d'uso da "rurali" in "residenziali" e delle relative aree di pertinenza. In entrambi i casi, qualora il richiedente non possenga i requisiti soggettivi previsti dal presente articolo e l'istanza non sia munita della relativa certificazione, il permesso di costruire e a titolo oneroso.

Per la residenza al servizio dell'attività agricola, nel rispetto degli indici e parametri delle norme relative alla specifica zona agricola, il permesso di costruire e a titolo gratuito qualora le caratteristiche della residenza rispettino le norme in materia di edilizia economica e popolare ai sensi dell'art. 9 della Lr 6/1979; in caso contrario l'incidenza degli oneri di urbanizzazione deve essere calcolata su tutta la superficie dell'abitazione. Sono fatte salve le deroghe previste da norme speciali espressamente rivenienti dalla legislazione statale e regionale vigente.

Art. 86 - INTERVENTI CONSENTITI SUGLI EDIFICI ESISTENTI

Per gli edifici esistenti e legittimamente realizzati, ricadenti in qualunque zona del P.R.G., laddove non diversamente previsto dalle norme specifiche della zona relativa, sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia;

come definiti dall'art. 3 comma 1 lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ad eccezione, nel caso di edifici esistenti non compatibili con le previsioni del P.R.G., della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettivi ed improrogabili ragioni di ordine statico o igienico sanitario, a sensi dell'art. 3-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

Per gli edifici esistenti e legittimamente realizzati, ricadenti in "Zone pubbliche e di interesse generale", come definiti e disciplinati dal Capitolo VIII delle presenti NTA, laddove non diversamente previsto dalle norme specifiche della zona relativa, e in tutte quelle zone omogenee del P.R.G. da attuarsi mediante strumenti attuativi preventivi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione convenzionata, piani di recupero, P.I.P.), gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui sopra, qualora comportino demolizione e ricostruzione sempre che sia giustificata da obiettivi ed improrogabili ragioni di ordine statico o igienico sanitario, dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- mantenimento della collocazione planimetrica dell'edificio preesistente;
- mantenimento del volume preesistente;
- mantenimento della superficie utile preesistente.

In tutti i casi, resta ferma la destinazione d'uso legittima preesistente degli edifici oggetto d'intervento.

Sono fatte salve le deroghe previste da norme speciali espressamente rivenienti dalla legislazione statale e regionale vigente.

Art. 87 – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE INCLUSE NEI "TERRITORI COSTIERI"

(adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 68 del 06/02/2023 e della delibera di C.C. N. 58 del 27.07.2023)

Nelle zone territoriali omogenee incluse nei "territori costieri" come definiti all'art. 41, punto 1 delle Norme del PPTR, ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e nello specifico dal PPTR e fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, è consentito:

- realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo

libero anche per la somministrazione di alimenti e bevande, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;

- realizzazione di aree di sosta e parcheggio, temporanei in funzione dell'attività stagionale, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;

- la localizzazione dei parcheggi temporanei potrà essere autorizzata per cinque anni consecutivi ai quali dovrà seguire un anno di fermo dell'attività da destinare alla rigenerazione del terreno e, nelle zone in cui questa pratica risulta compatibile, all'aratura dello stesso anche per il miglioramento delle condizioni di permeabilità del suolo.
- negli anni di esercizio dell'attività il terreno dovrà essere mantenuto con il suo fondo naturale, senza alcuna compattazione o aggiunta di materiali estranei e senza arature. Esclusivamente all'inizio di ogni stagione di attività il terreno dovrà essere sottoposto a sfalcio manuale o meccanico della vegetazione erbacea presente. Al fine di dimostrare che la localizzazione dei parcheggi temporanei non comprometta lo stato dei luoghi dovranno essere trasmesse al Comune ogni anno, prima dell'avvio e dopo la conclusione dell'esercizio dell'attività, fotografie attestanti lo stato dei luoghi.
- è fatto divieto, in tutte le aree da destinare a parcheggio temporaneo, di utilizzare prodotti chimici e di realizzare pratiche di diserbo chimico.

I manufatti amovibili, devono essere realizzati senza alterare l'assetto morfologico dei luoghi, evitando l'alterazione e compromissione del litorale, o che l'ingombro che interferisca con l'accessibilità e la fruizione visiva del mare. La superficie complessiva dei manufatti amovibili, non può superare il limite massimo del 30% della superficie del lotto e comunque in tutti i casi non può superare i 200 metri quadrati.

La superficie complessiva di cui al comma precedente può essere chiusa al massimo per il 50%, mentre la rimanente parte deve risultare aperta almeno su tre lati; eventuali depositi e/o servizi (anche sanitari) devono essere ricompresi nel 50% della superficie chiusa.

Valutati i limiti di applicazione dell'art.87 delle NTA rispetto ai diversi ambiti costieri (che circoscrive molto gli effetti dell'applicazione della norma), quale ulteriore misura limitativa ai possibili impatti cumulativi temporanei indotti dall'installazione delle strutture precarie e dei parcheggi, si ritengono considerare quali parametri dimensionali aggiuntivi, raccomandati anche dagli uffici regionali nel tavolo tecnico del 03.04.2023, come di seguito:

Nei centri edificati di Savalletri, Torre Canne -così come perimetrati nella relazione (Allegato B) – e delle aree demaniali, non vigono le limitazioni relative alla superficie minima d'intervento.

Area a valle (lato mare) della litoranea

Superficie minima d'intervento (Smi), interamente ricadente nei "territori costieri", definita in 2.000 mq, non derivanti da frazionamenti successivi all'approvazione della presente variante (DGR n. 68 del 06.02.2023).

Area a monte della litoranea

Per la realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero anche per la somministrazione di alimenti e bevande si applicano i seguenti parametri:

- Superficie minima d'intervento (Smi), interamente ricadente nei "territori costieri", definita in 2 Ha non derivanti da frazionamenti successivi all'approvazione della presente variante (DGR n. 68 del 06.02.2023), con obbligo di attrezzare un'area interna da destinare a parcheggio pubblico gratuito, distinto e separato dal parcheggio privato, pari ad almeno il 10% della Superficie minima d'intervento

Per la realizzazione aree di sosta e parcheggio, temporanei, in funzione dell'attività stagionale

-Superficie minima d'intervento (Smi), interamente ricadente nei "territori costieri", definita in 2000 mq non derivanti da frazionamenti successivi all'approvazione della presente variante (DGR n. 68 del 06.02.2023);

In entrambi i casi gli ingressi delle aree devono essere collocati, possibilmente, lungo le strade di penetrazione (ove esistenti) del territorio agricolo che si dipartano dalla strada pubblica litoranea.

In tutti i casi deve essere garantito l'accesso al mare con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, a meno di particolari condizioni geomorfologiche e ambientali e qualora non esistano accessi alternativi.

Tutte le strutture devono avere caratteristiche strutturali e dimensionali tali da consentirne la facile amovibilità e facile rimozione, e, quindi, realizzate con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

La durata delle autorizzazioni per la installazione di strutture amovibili per la balneazione o connesse e strumentali alla balneazione, in analogia con l'efficacia del provvedimento paesaggistico e fatte salve eventuali prescrizioni in termini di mantenimento annuale in loco delle strutture amovibili, avrà durata pari a 5 (cinque) anni a partire dalla data di inizio lavori. In analogia con quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/01 l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dal rilascio dell'atto unico SUAP.

La possibilità del mantenimento annuale in loco delle strutture amovibili, in funzione delle condizioni meteorologiche favorevoli alla garanzia di stabilità delle stesse essendo prive di ancoraggi fissi al suolo, potrà essere previsto coerentemente con le ordinanze balneari e con le specifiche prescrizioni degli Enti competenti alla tutela paesaggistica.

Sulla base di quanto sopra esposto, al fine di poter dichiarare la condizione di esclusione cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., con nota prot.prot.n.15707 del 19/09/2023 trasmessa a mezzo PEC, ai sensi del Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Art. 7.4 (consultazione degli SCA e/o Enti territoriali interessati) è stato chiesto con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione, come evidenziato nel documento allegato alla nota, di fornire chiarimenti di specifica competenza. In riscontro alla comunicazione di cui sopra, la Sezione Urbanistica Servizio Strumentazione Urbanistica con nota prot. 12556 del 4.10.2023 ha riscontrato come segue *'Nel merito della condizioni di esclusione come previsto dall'art. 7.2 del R.R. n. 18/2013 lett. a) sez. VIII secondo cui si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS "per le modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi", al fine di consentire a codesta Sezione le valutazioni di competenza, si precisa che: le modifiche operate agli art.45 e 46 introducono nuove destinazioni d'uso su edifici esistenti per cui il "dimensionamento insediativo globale" non viene incrementato in quanto non si realizzano ulteriori volumi; la modifica all'art.54 è finalizzata a migliorare la disciplina già esistente che consentiva già le sopraelevazioni nelle zone B ma vincolava al rispetto del profilo medio dei fabbricati esistenti; con la variante si permette la sopraelevazione, derogando al limite posto dalla norma precedente, conservando comunque l'allineamento con gli edifici contermini; i cambi di destinazione introdotti con la modifica all'art.67 sono relativi alla possibilità di modificare la destinazione di manufatti esistenti non residenziali per esigenze abitative così come consentito e nel rispetto delle densità edilizie previste dall'art.7 del D.M. 1444/68. Detti volumi, che peraltro in questo caso sono già esistenti, non sono calcolati nel dimensionamento complessivo del PRG'.*

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e dei chiarimenti pervenuti, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per l'intervento in oggetto, demandando al Comune di Casarano, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare

riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione della variante al PRG.

RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla Variante ai sensi dell'art.16 della L.R.n.56/80 alle NTA del PRG, pertanto non esime l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. N.118/2011 ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui **art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante ai sensi dell'art.16 della L.R.n.56/80 alle NTA del PRG del Comune di Fasano;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa all'intervento di che trattasi, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente – Comune di Fasano_Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio e alle sezioni regionali "Urbanistica" e "Tutela e Valorizzazione del Paesaggio", a cura di questa Sezione;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n.12 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

1. sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 2. sul Portale Ambientale regionale (https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglio_Procedure/34df2737-71a1-430b-94b1-92fddf7ecd6/0), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm.ii.
- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al documento CIFRA2_MU_Manuale_Utente_v14_20200325.docx VERSIONE V14 del 25/03/2020;
 - avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore

Daniela Frisullo

P.O. Coordinamento V.A.S.

Rosa Marrone

Il Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni ambientali

Antonietta Riccio